Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 4 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1714.
Modificazione, durante l'attuale stato di guerra, delle vigenti disposizioni sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, il Ministero dell'aeronautica, fermi restando i requisiti all'uopo prescritti, ha la facoltà di ammettere ai corsi normali per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie, i militari in servizio di leva con il grado raggiunto al momento dell'ammissione stessa.

La presente legge ha effetto dalla data del 1° settembre 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1715.

Proroga del termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 670, riguardante derivazioni di acqua dall'Adige a scopo industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1942-XXI fissato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 670, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1856, per l'ultimazione delle opere di derivazione di acqua dal fiume Adige per produzione di forza motrice, di cui al 1° comma, dell'art. 1, è prorogato al 30 giugno 1943-XXI a tutti gli effetti previsti nello stesso decreto-legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1716.

Costituzione in enti amministrativamente autonomi dell'Istituto superiore tecnico d'artiglieria e della Sezione fabbricazione vetro d'ottica Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono costituiti, in enti amministrativamente autonomi, la Sezione fabbricazione vetro d'ottica Regio esercito e l'Istituto superiore tecnico di artiglieria.

Art. 2.

Agli effetti amministrativi e contabili, la Sezione fabbricazione vetro d'ottica è considerata sezione di stabilimento di artiglieria ed è amministrata secondo le norme del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628.

L'Istituto superiore tecnico di artiglieria è amministrato secondo le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e successive modificazioni, salvo per quanto concerne la gestione del materiale del gruppo « C », per la quale si applicano le norme del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 746, relativo alla gestione amministrativo-contabile della Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni (ora Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria).

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1717.

Aggiornamento dell'art. 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è sostituito dal seguente:

« I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'arma, conseguono la nomina a:

comandante di sezione;

capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dell'arma, delle divisioni e delle brigate;

capo scrivano presso gli uffici della scuola centrale (comando, amministrazione, direzione degli studi);

capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni, reparti e gruppi autonomi;

addetto alla compagnia comando legionale;

comandante di plotone presso la scuola centrale e la legione allievi carabinieri;

comandante di plotone scorta di Governatori;

possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei posti stabiliti complessivamente dall'organico per il grado di maresciallo maggiore, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunziando al passaggio nel ruolo territoriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1718.

Applicazione delle norme contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, al personale appartenente ad alcuni ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Riconosciuta la necessità di emanare disposizioni per l'applicazione del citato Regio decreto alle promozioni per le quali è previsto l'esame nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore degli impiegati di grado 10° e 11° inquadrati nel ruolo di gruppo *B* in applicazione dell'art. 5, 1° comma, della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288, il servizio da essi ininterrottamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a decorrere dalla data della prima nomina nel gruppo *B*, si computa per intero, ai fini del compimento dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9°.

Art. 2.

Le promozioni ai gradi 9° del ruolo dei capi d'ufficio e del ruolo del personale tecnico speciale della 2ª categoria (gruppo *C*) di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'allegato n. 2 alla legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288, per le quali è previsto l'esame, sono conferite con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 8 e seguenti del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27. Possono essere scrutinati per la promozione al grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio gli impiegati dei gradi 9° e 10° del ruolo del personale esecutivo e al grado 9° dei quadri I e II del ruolo del personale tecnico speciale, gli impiegati di grado 10° dei rispettivi quadri.

Art. 3.

Le promozioni per i posti disponibili e per quelli che si renderanno disponibili nel grado 9° del ruolo dei capi d'ufficio, di cui alla lettera *a*) dell'allegato n. 2 alla legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10, 2° comma, del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, sono conferite, prima agli impiegati dichiarati idonei appartenenti ai gradi 9° e 10° del ruolo del personale esecutivo di cui alla lettera *b*) di detto allegato, nell'ordine della votazione dell'esame al quale hanno partecipato; successivamente agli idonei dei gradi 11° e 12° dello stesso ruolo anche nell'ordine della votazione dell'esame al quale hanno partecipato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1719.

Elevazione del limite massimo della retribuzione assegnata agli accollatari di servizi postali vincolati con obbligazione personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 841, modificato con R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 230;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925-III, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite massimo della retribuzione che viene assegnata ai procaccia vincolati con obbligazione personale, di cui all'art. 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933-XI, n. 841, modificato con R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 230, è elevato ad annue lire 10.000, con effetto dal 1° aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1720.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 12.683.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.000.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 20 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico, ecc....).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1721.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Tommaso d'Oria » di Ciriè (Torino).

N. 1721. R. decreto 7 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « Tommaso d'Oria » di Ciriè (Torino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1722.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in frazione Gallo d'Alba del comune di Alba (Cuneo).

N. 1722. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 11 maggio 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in frazione Gallo d'Alba del comune di Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1723.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Marana del comune di Crespadoro (Vicenza).

N. 1723. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 14 giugno 1924-II, integrato con postilla del 1° luglio 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in frazione Marana del comune di Crespadoro (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1724.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Collegio Immacolata delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Conegliano Veneto (Treviso).

N. 1724. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Collegio Immacolata delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Conegliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1725.

Autorizzazione alla Regia scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa ad accettare una donazione.

N. 1725. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Silvio Adrasto Barbi, in proprio e anche in nome e per conto dei signori Barbi dott. Michele Angiolo, ing. Beniamino, Dino, Ester ved. Bancalà, con atto pubblico in data 26 maggio 1942-XX ai rogiti del dott. Vittorio Vitelli, notaio in Firenze, con l'obbligo da parte della Scuola medesima di dare esecuzione alle clausole stabilite dallo strumento di donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1726.

Autorizzazione alla Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 1726. R. decreto 14 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 12.500 nominali, in buoni del Tesoro novennali 1940, 5 %, disposto in suo favore dal sac. Antonio Pusterla con testamento olografo in data 4 agosto 1936-XIV, pubblicato in atti del dott. Domenico Odorico Bellotti, notaio in Romano di Lombardia il 7 maggio 1941-XIX, col numero 5032 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1943-XXI

LEGGE 14 gennaio 1943-XXI, n. 9.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX.

Sostituzione di un membro della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituire.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 183, lett. *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1942-XX, col quale è stata costituita la predetta Commissione per l'anno solare 1942;

Visto il R. decreto 3 aprile 1942-XX, con il quale è stata integrata la composizione della Commissione di che trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del gr. uff. dott. Nicola Masci, collocato a riposo:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del gr. uff. dott. Nicola Masci, presidente di Sezione della Corte di cassazione del Regno, viene chiamato a far parte, per l'anno 1942, della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato da destituire il gr. uff. dott. Giovanni Brunelli, consigliere della predetta Corte.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1942-XXI
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 101. — GIANNINI

(361)

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di un binario di raccordo dello stabilimento enologico della ditta Nicolodi alla stazione di Rufina delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza 23 aprile 1942-XX della ditta dott. Aurelio Nicolodi diretta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la costruzione e l'esercizio di un binario di raccordo del proprio stabilimento enologico in Rufina a quella stazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il progetto bollato in data 16, 24 aprile e 26 maggio 1942-XX;

Visti gli atti di pubblicazione della domanda dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni o reclami;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 18 dicembre 1879, n. 5188, e 3 aprile 1926-IV, n. 686, nonchè il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione, che si autorizza, del binario di raccordo dello stabilimento enologico della ditta dott. Aurelio Nicolodi alla stazione di Rufina delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

E' approvato il progetto bollato in data 16, 24 aprile e 26 maggio 1942-XX ed è autorizzato l'esercizio del raccordo di cui all'art. 1.

Il termine per il compimento dei lavori e delle occorrenti espropriazioni è fissato in anni due a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

All'Amministrazione governativa è riservata ampia facoltà di revocare in qualsiasi momento, senza compensi, l'autorizzazione d'impianto e d'esercizio del binario di raccordo e di prescrivere, egualmente senza compensi, qualora le ritenga necessarie, modifiche così all'impianto come all'esercizio del medesimo binario di raccordo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1943-XXI
Bil. Comunicazioni, reg. 10 I.G.M.T.C., foglio 256. — LOMBARDO

(368)

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI.

Abrogazione dei Regi decreti 12 settembre e 13 novembre 1942-XXI, relativi alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero « Anna Maria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1942-XX, registro n. 6 Marina, foglio n. 59, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero *Anna Maria*, requisito per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 settembre 1942-XX, e 13 novembre 1942-XXI, registrati rispettivamente il 6 ottobre 1942-XX, registro n. 12 Marina, foglio n. 121, e 7 dicembre 1942-XXI, registro n. 14 Marina, foglio n. 377, di rettifica al R. decreto 15 gennaio e 12 settembre 1942;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti 12 settembre 1942-XX, e 13 novembre 1942-XXI, circa iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero *Anna Maria*, sono abrogati.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Registro n. 1 Marina, foglio n. 493.

(360)

REGIO DECRETO 7 gennaio 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopesca *San Marco,* di stazza lorda tonn. 33,52, iscritta al numero 196 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 18 del 29 agosto 1942;

Motopesca *Città di Brindisi,* di stazza lorda tonnellate 21,24, iscritta al numero 901 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 9 del 24 agosto 1942;

Motopesca *Graziella,* di stazza lorda tonn. 24,92, iscritta al numero 771 delle matricole del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 12 dell'11 settembre 1942;

Motopesca *Santa Giovanna,* di stazza lorda tonnellate 33,46, iscritta al numero 158 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 12 del 15 settembre 1942;

Brigantino a Palo *Theodore L.,* di stazza lorda tonn. 512,25, iscritto al numero 1231 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 18 del 9 settembre 1942;

Motopesca *La Vittoria,* di stazza lorda tonn. 33,34, iscritta al numero 4165 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 12 agosto 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 31.

(358)

REGIO DECRETO 7 gennaio 1943-XXI.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Goletta con M. A. *Aldo,* di stazza lorda tonn. 12,47 iscritta al n. 1171 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 19 novembre 1942;

Goletta da diporto con M. A. *Corsara,* di stazza lorda tonn. 80,92 iscritta al n. 1027 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 22 settembre 1942;

Rimorchiatore *Torba,* di stazza lorda tonn. 92,89 iscritto al n. 539 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 13 del 22 settembre 1942;

Rimorchiatore *Ursus,* di stazza lorda tonn. 338,22 iscritto al n. 326 delle matricole del Compartimento marittimo di Venezia: dalle ore 9 del 18 settembre 1942;

Rimorchiatore *Raffica,* di stazza lorda tonn. 21,68 iscritto al n. 257 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Pola: dalle ore 16 del 16 novembre 1942;

Panfilo *Ella,* di stazza lorda tonn. 15,04 iscritto al n. 1178 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 7 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 32.

(359)

REGIO DECRETO 7 gennaio 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria scorta a convogli, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Rimorchiatore *Fratelli Rivano,* di stazza lorda tonn. 21,84, iscritto al numero 426 del registro galleggianti del Consorzio autonomo del porto di Genova: dalle ore 8 del 4 settembre 1942;

Rimorchiatore *Alcione,* di stazza lorda tonn. 10,67, iscritto al numero 3000 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Livorno: dalle ore 16 dell'11 agosto 1942;

Piropeschereccio *Santa Chiara,* di stazza lorda tonn. 62,71, iscritto al numero 23 delle matricole del Compartimento marittimo di Civitavecchia: dalle ore 8 del 14 novembre 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1943-XXI
Registro n. 2 Marina, foglio n. 30.

(357)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1942-XXI.

Disposizioni relative all'impiego degli autogassogeni destinati ai pubblici autoservizi urbani.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità durante l'attuale periodo di guerra di assicurare la migliore utilizzazione degli autogassogeni adibiti ai pubblici servizi urbani, consentendone l'impiego su altre linee, pure urbane, esercitate dalla medesima impresa, ma assegnate a diverso tipo di alimentazione;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 812, relativa alla corresponsione di premi chilometrici per autolinee esercitate a gassogeno;

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 398;

Decreta:

Art. 1.

Gli Ispettorati compartimentali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono autorizzare durante il periodo di guerra, e fino a sei mesi dopo la guerra, l'impiego degli autogassogeni, destinati ai pubblici servizi urbani da eseguirsi a gassogeno, su altri autoservizi, pure urbani, esercitati dalla medesima impresa, e per i quali sia previsto un diverso tipo di alimentazione.

Art. 2.

Agli esercenti di pubblici autoservizi urbani, che abbiano ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto il premio di esercizio stabilito dall'art. 1 della legge 19 giugno 1940, n. 812, in rapporto alla totale percorrenza eseguita sulle autolinee previste a gassogeno, anche se non effettuate per intero con tale mezzo, sempreché il chilometraggio complessivo compiuto a gassogeno, sulle linee anzidette e sulle altre dello stesso esercente, non sia inferiore alla percorrenza globale eseguita sulle autolinee previste a gassogeno.

Art. 3.

Il premio potrà essere limitato al chilometraggio complessivo eseguito a gassogeno, quando, per motivi di forza maggiore, tale chilometraggio non raggiunga il limite della percorrenza globale attuata sulle linee *Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(369)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1943-XXI.

Nomina del commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose delle provincie di Gorizia, Trieste e Fiume.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Francesco Blasi a commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Gorizia, Trieste e Fiume;

Visto le proposte del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Gorizia;

Decreta:

Spessot Federico è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Gorizia, Trieste e Fiume, in sostituzione di Francesco Blasi.

Roma, addì 26 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(389)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1943-XXI.

Disciplina della produzione e della vendita delle bevande alcoliche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 172, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Decreta:

Art. 1.

La produzione e la vendita delle acquaviti, compresa la grappa, dei liquori e degli estratti per liquori sono sottoposte alle limitazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori non potranno continuare la fabbricazione dei liquori e degli estratti per liquori, senza un'apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni. Essi dovranno inoltre tenere bloccati a disposizione del Ministero delle corporazioni i quantitativi di liquori ed estratti per liquori già prodotti alla data suddetta e non potranno vendere nè consegnare tali prodotti senza autorizzazione del Ministero stesso.

I produttori di acquaviti, compresa la grappa, potranno continuare la lavorazione delle vinacce loro conferite o delle materie prime già acquistate ed introdotte in fabbrica alla data di pubblicazione del presente decreto. Essi dovranno, però, tenere a disposizione del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria i quantitativi di grappa e di acquavite già prodotti o che produrranno in seguito, quantitativi che non potranno essere venduti se non in base ad autorizzazione del Ministero delle corporazioni, da rilasciarsi nei casi indicati all'art. 5 del presente decreto.

Art. 3.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commercianti all'ingrosso non potranno vendere o consegnare grappa, acquaviti, liquori ed estratti per liquori, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la vendita al pubblico della grappa, delle acquaviti, dei liquori ed estratti per liquori: è vietata altresì la somministrazione di tali prodotti negli alberghi, nelle pensioni, nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli spacci di qualsiasi genere.

Art. 5.

La autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, sia per la produzione che per la vendita o la consegna, potranno essere concesse dal Ministero delle corporazioni, previo concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, soltanto ai fini qui appresso indicati:

I) per l'esportazione, a condizione che il Ministero per gli scambi e le valute abbia assicurato il rilascio delle relative licenze;

II) per le forniture alle Forze armate, previa presentazione di regolari ordinativi da parte dei Ministeri competenti. Peraltro nessuna autorizzazione occorre per quelle forniture di liquori alle Forze armate per le quali

il Ministero delle corporazioni a norma delle disposizioni vigenti abbia già autorizzato il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria a fornire il corrispondente quantitativo di alcole;

III) per consumi diversi da quelli militari nei particolari casi in cui ciò sia ritenuto necessario, di concerto con il Ministero dell'interno;

IV) per prodotti destinati per usi terapeutici, in base a dichiarazione dei competenti organi del Ministero dell'interno. Le modalità per la vendita di tali prodotti saranno stabilite dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'interno;

V) per i prodotti destinati a magazzini di invecchiamento, autorizzati e sotto vigilanza da parte dei competenti organi del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle specialità medicinali contenenti alcole.

Art. 7.

I fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'art. 1 del presente decreto, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno compilare un inventario dei prodotti che essi detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale inventario dovrà essere presentato in triplice copia entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, ai Consigli provinciali delle Corporazioni competenti per territorio, i quali ne restituiranno un esemplare vistato a titolo di ricevuta all'interessato e ne rimetteranno un altro al Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

I produttori ed i commercianti dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto (esclusi i pubblici esercizi e gli altri spacci indicati all'art. 4) dovranno tenere aggiornato un registro di carico e scarico debitamente vistato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, prima di essere usato, sul quale annoteranno, nel carico, i prodotti inventariati e, nello scarico, i prodotti venduti in base alle disposizioni che precedono.

Inoltre, i produttori registreranno nel carico i prodotti di volta in volta fabbricati, a seguito di autorizzazione debitamente ottenuta.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle norme del presente decreto saranno punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 febbraio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(402)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 23 gennaio 1943-XXI.

Autorizzazione alla G.I.L. ad acquistare un terreno di proprietà del maestro Pietro Mascagni sito in Rosignano Marittimo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per istituire una colonia marina in Rosignano Marittimo (Livorno) è necessario procedere all'acquisto dell'appezzamento di terreno con sovrastanti quattro fabbricati ed altri non censiti di proprietà dell'Ecc. maestro Pietro Mascagni;

Ritenuta l'opportunità dell'acquisto per la somma di L. 300.000 (trecentomila);

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad acquistare dall'Ecc. il maestro Pietro Mascagni l'appezzamento di terreno denominato « Forbici » (ex Magnesite) con sovrastanti quattro fabbricati censiti ed altri non censiti, in comune di Rosignano Marittimo, della superficie di ha 3.10.87. Il terreno è segnato in catasto alla sez. *H* con i numeri 775 e 1365, articoli di stima 808 e 1412; i fabbricati censiti sono segnati in catasto alla sez. *H*, con le particelle 770, 771, 772, 773, articoli di stima 803, 804, 805, 806, e di delegare il capo dei Servizi amministrativi della Gioventù italiana del Littorio, dott. Francesco Lutrario, per la stipula dell'atto.

Roma, addì 23 gennaio 1943-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(379)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni in data 27 gennaio 1943-XXI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1462, per l'estensione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) delle disposizioni del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, sulla fusione e concentrazione delle società commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1942-XXI, n. 304.

(401)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5%	166635	1025 —	Galli Virgilio fu Francesco, dom. a Lessolo (Acsta).	Galli Virgilio fu Francesco, *interdetto sotto la tutela di Galli Giovanni Paolo fu Francesco*, ecc., come contro.
Id.	181728	645 —	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova).	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigati* Ester Antonietta fu *Attilio* ved. di Araldo Mario, ecc., come contro.
Id.	181729	645 —	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova), con usufrutto vitalizio a favore di *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Rovigati* Ester Antonietta fu *Attilio* ved. di Araldo Mario, ecc., come contro.
Id.	116386	22500 —	Andriani *Maria Antonia* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Perrone Rosa fu Giuseppe, dom. a Brindisi.	Andriani *Antonia Maria-Giulia-Carmela* fu Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	116387	7500 —	Come sopra, con usufrutto a Perrone Rosa fu Giuseppe ved. Andriani, dom. a Brindisi.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	124523	260 —	*Guyon* Giannina fu *Marco*, minore sotto la patria potestà della madre Schmidt Ersilia fu Giuseppe, ved. *Guyon*, dom. a Milano.	*Goyon* Giannina fu *Mauro*, minore sotto la patria potestà della madre Schmidt Ersilia fu Giuseppe, ved. *Goyon*, ecc., come contro.
Id.	73180	515 —	Medica *Teresina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cipollina Luigia di Benedetto, dom. a Genova	Medica *Teresa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
Id.	73182	185 —	Medica *Teresita* fu Francesco, minore, ecc. come contro.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1902)	40942	2100 —	Comune di Stresa (Novara), con vincolo di erogazione e con usufrutto a Minola *Luigia* fu Luigi, moglie di Tadini Tommaso, dom. a Stresa (Novara)	Come contro, con usufrutto a Minola *Maria Maddalena Margarita-Luigia* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	281385	213,50	Bossi *Luigia* fu Giuseppe-Alberto, moglie di Niccoli Enrico, dom. a Bologna, con vincolo di usufrutto.	Bossi *Luisa* fu Giuseppe-Alberto, ecc., come contro.
Id.	674398	31,50	Bossi *Luigia* fu Giuseppe-Alberto, moglie di Niccoli Enrico fu Angelo, dom. a Milano, con vincolo di usufrutto	Come sopra.
B. T. 5% (1950) Serie 28ª	130	capitale 10000 —	Bottoli Elio fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Dal Sant Maria fu Giovanni, *ved. Bottoli*, dom. in Vittorio Veneto (Treviso).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Dal Sant Maria fu Giovanni, dom. in Vittorio Veneto (Treviso).
Id. Serie 29ª	91	70000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	79	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 4% (1943) Serie Iª	14	capitale 5000 —	Gianella *Enedina*, Claudio e Cornelio fu Tito-Adolfo, minori sotto la patria potestà della madre Alberti Vittoria di Giovanni, ved. Gianella, dom. in Padova.	Gianella *Anedina*, Claudio, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	76567	126 —	Del Soldato *Cristina* di Francesco, moglie di Marchesi Cesare, dom. a Perugia, vincolata per dote della titolare.	Del Soldato *Maria Cristina Antolia* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	122800	1039 —	Ragazzi Augusto, Giovanni, Augusta fu Augusto, minori sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, sotto la tutela di Ciro Castelfranchi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	155032	245 —	Ragazzi Augusto fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	155035	35 —	Ragazzi Augusto, Augusta e Giovanni fu Augusto, minori sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	202539	294 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	211046	1368,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	249146	297,50	Bodo Orsola fu Luigi, moglie di Giordano *Luigi*, dom. a Pontestura (Alessandria), vincolato per dote.	Come contro, moglie di Giordano *Pietro Luigi Angelo*, ecc., come contro.
Id.	68709	350 —	Temporini *Domenica*, ved. Testa, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).	Temporini *Maria Domenica*, ecc., come contro.
Id.	69045	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	349324	35 —	*Indoco* Rosaria di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	*Indaco* Rosaria di Pasquale, ecc. come contro.
Id.	299375	42 —	Chiodi Iolanda fu Francesco nubile, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.
P. N. 5% (1915)	38029	50 —	Lupano Angelo fu Luigi, dom. a Ticineto (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Bongiovanni Angela fu *Simeone*, ved. di *Angelo* Lupano, dom. a Cuneo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bongiovanni Angela fu *Simone*, ved. di *Raffaele Arcangelo detto Angelo* Lupano, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	90499	14 —	*Dal Zero* Alberto fu Vittorio, dom. a Milano.	*Del Zero* Alberto fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	277783	1925 —	*Mentosti* Luigi fu Pietro, dom. a Desana (Vercelli), vincolato.	*Mentasti* Luigi fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	67084	350 —	Borsella *Giuseppina* fu Michele-Antonio, ved. di Ciamarra Nicola, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Borsella *Maria Giuseppa* fu Michele-Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	158157	784 —	Ansermin *Anais* fu Alessio, moglie di Baratono Eugenio fu Pietro, dom. in Aosta, ipotecato.	Ansermin *Alessandrina-Serafina-Anaisse* fu Alessio, ecc., come contro.
Id.	824949	675,50	Ansermin *Anais* fu Alessio, ved. di Baratono Eugenio, dom. in Ivrea.	Come sopra.
Id.	824950	21 —	Ansermin *Anais* fu Alessio ved. di Baratono Eugenio, dom. in Ivrea, ipotecato.	Come sopra.
Id.	824951	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	824952	49 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(31)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO d' iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	820062	Caruso Sebastiano fu Lorenzo, dom. a Napoli, ipotecato a favore dello Stato per supplemento di cauzione dovuta dal titolare . . . . L.	35 —
Id.	762809	Veneziano Francesco fu Antonio, dom. a Cersosimo, vincolato per cauzione del titolare . . . . »	7 —
P. R. 3,50 %	349416	Fazio Tommaso fu Antonino, dom. a Porto Empedocle (Agrigento), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare . »	406 —
Id.	442334	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Costarainera (Imperia) . . . . »	35 —
Prest. Naz. 5 % (1915)	38206 Solo per la proprietà	Piva Annunzio e Leonida fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Franzini Irene fu Gabriele vedova di Piva Pietro, dom. a Cremona, con usufrutto vitalizio a favore della stessa Franzini Irene fu Gabriele ved. Piva . . . . »	220 —
Cons. 3,50 % (1906)	799127 Solo per la proprietà	Lanna Flora di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Caivano (Napoli), con usufrutto a Lanna Michele fu Nicola . . . . »	105 —
Id.	241527	Fabbri Eugenia di Ulisse, nubile, dom. in Bologna, vincolato per reddito militare, per il matrimonio da contrarsi dalla titolare col tenente Mentasti Dante di Carlo. »	1400 —
Id.	243659	Fabbri Eugenia di Ulisse, nubile, dom. in Bologna, vincolato come parte della dote costituita alla titolare per il matrimonio da contrarre con Mentasti Dante di Carlo . . . . »	490 —
Id.	721959	De Luca Marianna di Giuseppe, moglie di Mancuso Francesco, dom. in Ioppolo (Catanzaro), vincolato per dote. »	21 —
P. R. 3,50 %	366418	Giachino Prezzolina fu Stefano ved. di Perotto Andrea, assente rappresentata dalle figlie Perotto Maria, Lucia e Angiolina sorelle fu Andrea, dom. a Torino . . »	154 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4418)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906) n. 259479 di annue L. 798, intestato a Bruno Anelina o Annellina fu Paolo moglie di Barovero Giulio Cesare, domiciliata in Torino, vincolato come dote costituitasi dalla titolare con atto nuziale 8 novembre 1894, rogato Staccione notaio in Torino.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 24 settembre 1942-XX

(3764) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 febbraio 1943-XXI - N. 22

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10.5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,375	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6797
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,5639
India (I)	5,6464	Unione S. Afr. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	84,75
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,90
Id. 5 % (1935)	87,80
Redimib. 3,50 % (1934)	77,10
Id. 5 % (1936)	94,125
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	96,525
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,675
Id. 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99,425
Id. 5 % (1949)	93,85
Id. 5 % (15-2-50)	93,60
Id. 5 % (15-9-50)	93,625
Id. 5 % (15-4-51)	93,55

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 617 del 20 gennaio 1943-XXI relativo al prezzo della paraffina

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 617 del 20 gennaio c. a., ha autorizzato i produttori nazionali a cedere la paraffina all'Ente incaricato della distribuzione ai prezzi stabiliti nella circolare P. 229 del 1° febbraio 1942 ridotti di L. 100 al quintale.

Per evitare una differente applicazione dell'imposta sull'entrata il Ministero delle corporazioni ha stabilito che ai prezzi di cessione della paraffina previsti nella circolare P. 229 possa essere aggiunta una quota di L. 25 al quintale per rivalsa della suddetta imposta.

Restano immutate le altre disposizioni contenute nella circolare P. 229 soprarichiamata.

(403)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita del diritto di decorazioni al valor militare e di distinzioni onorifiche di guerra

A norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 4530, i sottonotati militari o ex militari sono incorsi, dalla data per ciascuno indicata, nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo annesso soprassoldo annuo, e delle distinzioni onorifiche di guerra delle quali risultano insigniti.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Magnetti Giuseppe di Emanuele, già sergente (R. decreto 14 agosto 1919) dal 15 gennaio 1937.

MEDAGLIA DI BRONZO

Antonucci Ruggero fu Giuseppe, ex soldato (decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917) dal 16 dicembre 1937.

Garombo Giovanni di Edoardo, già caporale (decreto Luogotenenziale 1° luglio 1917) dal 14 giugno 1937.

CROCE AL VALOR MILITARE

Antonucci Ruggero fu Giuseppe, ex soldato (R. decreto 3 aprile 1926) dal 16 dicembre 1937.

DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA

Iveli Gaetano di Francesco, già sergente, dal 25 maggio 1942.

Albanese Domenico, ex tenente, dal 19 gennaio 1937.

(356)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni del perimetro del Consorzio per la bonifica circumlagunare della Bassa Friulana e del Consorzio Tagliamento.

Con R. decreto 18 ottobre 1942-XX, n. 4837, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1943-XXI, al registro n. 1, foglio n. 80, è stata disposta l'aggregazione al bacino « Lame di Precenicco » del Consorzio per la bonifica circumlagunare della Bassa Friulana della zona di Volta, estromessa dal Consorzio di bonifica Tagliamento.

(385)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Isolo di Goito (Mantova)

Con R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, n. 5974, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1943-XXI, al registro n. 2, foglio n. 11, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Isolo di Goito, con sede in Mantova.

(386)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Declassificazione di un fabbricato facente parte del Demanio pubblico dello Stato in provincia di Bolzano

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emesso di concerto con quello delle finanze, in data 21 gennaio 1943-XXI, n. 6175, fu disposto il passaggio, al patrimonio dello Stato, del fabbricato denominato « Casa Operai », distinto con la particella edificiale 1078, della partita tavolare 1532, del comune catastale di Maia, mandamento di Merano (provincia di Bolzano), occupante una superficie di mq. 1114.

(387)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 51176, e successivi relativi ai concorsi ai posti vacanti al 30 novembre 1940-XIX di medici, veterinari ed ostetriche condotte della Provincia;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta, nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX e la graduatoria formata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle aspiranti riconosciute idonee:

1. Vento Adele	50.593	su 100
2. Versaci Caterina	50.425	»
3. Scopelliti Brigida	49.843	»
4. Savica Maria	49	»
5. Cangemi Maria	47.243	»
6. Mastroieni Salvatora	47.225	»
7. Clemenzi Luigia	47.15	»
8. La Rosa Santa	46.612	»
9. Andronico Rosalia	46.40	»
10. Niosi Maria Angela	46	»
11. Prochilo Maria Rosa	44.837	»
12. Alberti Carmela	44.375	»
13. Lucido Rosa	43.25	»
14. Currò Marina	43	»
15. Retez Emilia	42.987	»
16. Oliva Angela	42.675	»
17. Caltabiano Rosaria	42.425	»
18. Principato Teresa	42.40	»
19. Maiorana Gaetana	42.35	»
20. Rodanò Rosa	41.50	»
21. Versaci Grazia	41.15	»
22. Giacomarra Venere	41.125	»
23. Mazzeo Natala	41	»
24. Cannavò Antonina	40.40	»
25. Russo Giovanna	40.025	su 100
26. Milici Carmela, nata l'8-12-1910	40	»
27. Valenti Letteria, nata il 15-3-1911	40	»
28. Maggio Antonia	39.025	»
29. Castorina Grazia	39	»
30. Schirò Saveria	38.80	»
31. Lo Prinzi Maria	38.25	»
32. Livoti Nunziata	38	»
33. Currò Concetta	37.70	»
34. Sturiale Giovanna	37.125	»
35. Alberti Concetta	36.062	»
36. Aragona Rosaria	35.737	»
37. Coco Rosa	35,612	»
38. Borgia Maria	35.187	»
39. Papale Carmela	35.025	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi sarà pubblicato agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati

Messina, addì 24 dicembre 1942-XXI

p. Il prefetto: CIPRIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto di pari data e numero concernente la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso a posti di ostetrica condotta nei Comuni della Provincia, vacanti di titolari al 30 novembre 1940-XIX;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle Provincie;

Vedute le preferenze ai posti anzidetti, espresse nelle rispettive istanze di ammissione dalle candidate, in ordine alla succitata graduatoria;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta indicata accanto a ciascuna:

1) Vento Adele, Barcellona Pozzo di Gotto (3ª condotta);
2) Versaci Caterina, Messina (condotta della frazione Faro Sup.);
3) Scopelliti Brigida, Milazzo (2ª condotta);
4) Savica Maria, Ucria;
5) Clementi Luigia, Antillo;
6) Antronico Rosalia, Lipari (condotta della frazione Stromboli);
7) Niosi Maria Angela, Brolo;
8) Prochilo Maria Rosa, Militello Rosmarino;
9) Alberti Carmela, Tusa;
10) Lucido Rosa, Mirto;
11) Retez Emilia, Lipari (condotta della fraz. Quattropani);
12) Oliva Angela, Floresta;
13) Caltabiano Rosaria, Leni;
14) Principato Teresa, Piraino;
15) Maiorana Gaetana, Lipari (condotta della fraz. Vulcano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati, i quali provvederannno ai sensi dell'articolo 55 del succitato regolamento.

Messina, addì 24 dicembre 1942-XXI

p. Il prefetto: CIPRIANI

(353)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.